

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO II^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 086/CSA (2014/2015)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello – Sezioni Unite, nella riunione tenutasi in Roma il 27 marzo 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Piero Sandulli, Avv. Lorenzo Attolico, Dott. Roberto Caponigro, Avv. Carlo Porceddu - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO FROSINONE CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI € 30.000,00 ALLA SOCIETÀ;**
- **OBBLIGO DI DISPUTARE 2 GARE CON I SETTORI DENOMINATI “TRIBUNA CENTRALE” E “DISTINTI” PRIVI DI SPETTATORI;**

INFLITTE SEGUITO GARA FROSINONE/VIRTUS ENTELLA DEL 14.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 83 del 17.3.2015)

La C.S.A., in parzialmente accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Frosinone Calcio S.r.l. di Frosinone, infligge la sanzione dell'obbligo di disputa di 1 gara con i settori denominati “Tribuna Centrale” e “Distinti” privi di spettatori e ammenda di € 15.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO FROSINONE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE INFLITTA AL SIG. MAURIZIO STIRPE FINO AL 30.6.2015 SEGUITO GARA FROSINONE/VIRTUS ENTELLA DEL 14.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 83 del 17.3.2015)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal Frosinone Calcio S.r.l. di Frosinone. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO A FROSINONE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE INFLITTA AL SIG. MARCO GIANNITTI FINO AL 31.3.2015 SEGUITO GARA FROSINONE/VIRTUS ENTELLA DEL 14.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 83 del 17.3.2015)

La C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal Frosinone Calcio S.r.l. di Frosinone, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO FROSINONE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SODDIMO DANILO SEGUIDO GARA FROSINONE/VIRTUS ENTELLA DEL 14.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 83 del 17.3.2015)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Frosinone Calcio S.r.l. di Frosinone, infligge la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara ed ammenda di € 2.000,00 al calc. Soddimo Danilo. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5. RICORSO FROSINONE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CRIVELLO ROBERTO SEGUIDO GARA FROSINONE/VIRTUS ENTELLA DEL 14.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 83 del 17.3.2015)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal Frosinone Calcio S.r.l. di Frosinone. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico, Dott. Roberto Caponigro, Avv. Carlo Porceddu, Prof. Alessandro Zampone - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

RICORSO A.C. PRATO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUIDO GARA PRATO/PONTEDERA DEL 14.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 163/DIV del 16.3.2015)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C. Prato S.p.A. di Prato. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

RICORSO CALC. RODRIGUEZ BAROTTI CRISTIAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUIDO GARA PARMA/ATALANTA DELL'8.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 174 del 10.3.2015)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal calc. Rodriguez Barotti Cristian. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Pubblicato in Roma il 27 marzo 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio